

iniziativa, di **privare taluno temporaneamente della libertà personale**. Queste norme costituiscono diretta attuazione dell'art. 13 Cost., il quale, dopo aver sancito al comma 1 l'inviolabilità della libertà personale, al comma 2 stabilisce l'inammissibilità di qualsiasi forma di restrizione della libertà personale in assenza di atto motivato dell'autorità giudiziaria nei soli casi in modi previsti dalla legge. Tuttavia, al comma 3 è prevista un'eccezione a questa regola, che consente all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale in presenza di casi eccezionali di necessità ed urgenza, che debbono essere indicati tassativamente dalla legge. Questi provvedimenti debbono essere comunicati all'autorità giudiziaria entro le 48 ore successive e, se quest'ultima non li convalida entro 48 ore, decadono.

Queste misure sono solitamente contrassegnate con l'espressione "precautelari", per sottolineare che anticipano la tutela normalmente apprestata dal codice attraverso le misure cautelari in relazione a quelle ipotesi in cui non è assolutamente possibile attendere i tempi richiesti dal procedimento cautelare.

**379. Determinazione della pena.** — Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma dell'articolo 278.

Il codice di procedura penale utilizza **due parametri** per individuare i delitti per cui è applicabile l'arresto obbligatorio o facoltativo: il **primo** è generale e che fa riferimento alla **pena edittale**; il **secondo** che invece individua direttamente i **delitti** per cui l'arresto è applicabile anche se non si rientra nella cornice edittale fissata dal primo criterio, ai fini del soddisfacimento di esigenze di tutela della collettività (TONINI). In quest'ottica l'art. 379 stabilisce come debba essere in concreto applicato il criterio che fa riferimento al "quantitativo" di pena e dispone che vadano applicati i principi dettati nell'art. 278.

**380. Arresto obbligatorio in flagranza.** — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57, 383; 214 coord.] procedono all'arresto [13 Cost.] di chiunque [343] è colto in flagranza [382; 230 coord.] di un delitto [224 coord.] non colposo [43 c.p.], consumato o tentato [56 c.p.], per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni [379].

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo

a cinque anni o nel massimo a dieci anni [379];

*a-bis*) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'art. 338 del codice penale;<sup>(19)</sup>

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni [379];

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*bis*, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-*ter*, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,<sup>(1)</sup> e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*quinqüies* del codice penale<sup>(2)</sup>;

d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603 bis, secondo comma, del codice penale;<sup>(15)</sup>

*d-bis*) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-*bis*, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-*octies* del codice penale<sup>(3)</sup>;

*d-ter*) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater*, primo e secondo comma, del codice penale;<sup>(4)</sup>

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-*bis*) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale<sup>(5)</sup>;

*e-bis*) delitti di furto previsti dall'articolo 624-*bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale<sup>(6)</sup>;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

*f-bis*) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale<sup>(7)</sup>;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110<sup>(8)</sup>;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo<sup>(9)</sup>;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo<sup>(10)</sup> o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni [379]<sup>(11)</sup>;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654<sup>(12)</sup>;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale<sup>(13)</sup>;

l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale<sup>(14)</sup>;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;

m bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497 bis del codice penale;<sup>(16)</sup>

m ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;<sup>(17)</sup>

m quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589 bis, secondo e terzo comma, del codice penale.<sup>(18)</sup>

m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.<sup>(20)</sup>

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela [120 c.p.], l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente [337] all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela [340], l'arrestato è posto immediatamente in libertà [389].

- Per il potere del pubblico ministero di ritardare l'esecuzione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dell'arresto quando sia necessario in relazione alle indagini in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, v. l'art. 7, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991, n. 82, recante "Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia": «Disposizioni processuali. 1. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero può richiedere che venga autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate di pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato.

2. L'autorizzazione a disporre di beni, denaro o altra utilità può essere comunque richiesta dal pubblico ministero per i sequestri di persona a scopo di estorsione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore».

- V. anche note sub art. 253.

- V. l'art. 1, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv., con modif., nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, recante "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica": «*Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dell'ergastolo, la pena è [...] aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.*

*Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».*

- Vedi l'art. 11, l. 29 maggio 1982, n. 304, recante "Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale": «Disposizione interpretativa. All'espressione "eversione dell'ordine democratico" usata nelle disposizioni di legge precedenti alla presente, corrisponde, per ogni effetto giuridico, la espressione "eversione dell'ordinamento costituzionale"».

- Vedi gli artt. 21 e 29, l. 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi": «21. Distrazione o sottrazione di armi. *Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli artt. 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*

– 29. Distrazione o sottrazione di esplosivi. *Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni».*

### **Evoluzione normativa**

<sup>(1)</sup> Le parole «*anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1.,*» sono state inserite dall'art. 12 l. 6 febbraio 2006, n. 38.

<sup>(2)</sup> Lettera così modificata dall'art. 11 l. 3 agosto 1998, n. 269.

<sup>(3)</sup> Lettera inserita dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modif. dalla l. 23 aprile 2009, n. 38.

<sup>(4)</sup> Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 1, l. 1° ottobre 2012, n. 172.

<sup>(5)</sup> Lettera così modificata dall'art. 3, comma 25, lett. a), della l. 15 luglio 2009, n. 94 e da ultimo modificata dall'art. 8, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n. 119, che dopo le parole «*numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)*» ha inserito la parola «*, nonché 7-bis)*».

<sup>(6)</sup> Lettera inserita dall'art. 10 l. n. 128/2001.

<sup>(7)</sup> Lettera inserita dall'art. 8, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n. 119.

<sup>(8)</sup> Lettera così modificata dall'art. 10 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., nella l. 12 luglio 1991, n. 203,

<sup>(9)</sup> Lettera così sostituita dall'art. 2 d.l. 8 agosto 1991, n. 247, conv., con modif., nella l. 5 ottobre 1991, n. 314, e, poi, modificata dall'art. 2, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modif., in l. 21 febbraio 2014, n. 10.

<sup>(10)</sup> L'art. 2 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., nella l. 15 dicembre 2001, n. 438, soppresso in sede di conversione, aveva originariamente inserito dopo la parola «*terrorismo*» le parole «*anche internazionale*».

<sup>(11)</sup> Le parole da «*non inferiore a dieci anni*» sono state sostituite alle parole «*non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni*» dall'art. 13 d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155.

<sup>(12)</sup> Lettera dapprima modificata dall'art. 4 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356, e successivamente dall'art. 6 d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv., con modif., in l. 25 giugno 1993, n. 205. Ai sensi dell'art. 8, tabella A, **d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21**, il riferimento all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è ora da intendersi all'art. 604-bis, comma 2, c.p.

<sup>(13)</sup> Lettera inserita dall'art. 4 d.l. n. 306, cit.

<sup>(14)</sup> Lettera inserita dall'art. 2, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n. 119.

<sup>(15)</sup> Questa lettera è stata inserita dall'art. 4 della L. 29 ottobre 2016, n. 199..

<sup>(16)</sup> Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1 ter, lett. a), del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.

<sup>(17)</sup> Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 3 bis, comma 2, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.

<sup>(18)</sup> Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 5, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n. 41.

<sup>(19)</sup> Questa lettera è stata inserita dall'art. 2 comma 1, L. 3 luglio 2017, n. 105.

<sup>(20)</sup> Lettera aggiunta, in sede di conversione, dall'art. 3-bis, comma 1, d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif. in l. 8 agosto 2019, n. 77, in vigore dal 10 agosto 2019.

### Leggi collegate

- Art. 12, comma 4, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*

La legge distingue due tipologie di arresto: **obbligatorio** e **facoltativo**. La ratio dell'obbligo di arresto si salda alle funzioni della polizia giudiziaria ed è quella di assicurare alla giustizia gli autori del reato ed impedire che lo stesso venga portato a conseguenze ulteriori (TONINI).

Per l'arresto obbligatorio l'art. 380 individua quali **soggetti legittimati** ad eseguirlo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria quando sussistono i **seguenti presupposti**: 1) la persona da arrestare deve essere colta in stato di flagranza (o quasi flagranza); 2) la flagranza deve riguardare un delitto non colposo, consumato o tentato; 3) per il delitto commesso deve essere prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni oppure, ferma restando la necessità della sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), il delitto commesso deve essere uno di quelli tassativamente indicati dal comma 2, per i quali è possibile procedere all'arresto a prescindere da tali limiti edittali. Si tratta, ad. es., dei delitti contro la sfera sessuale; dei delitti contro la personalità dello Stato per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 c.p.; delitti contro l'incolumità pubblica per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 c.p.; delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; si evidenzia che la l. 1 ottobre 2012, n. 172 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007" ha introdotto la nuova ipotesi di delitto di atti sessuali con minorenni di cui all'art. 609-quater c.p.p. Da ultimo, si segnala che il decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni